



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3751

DEL 31/10/2024

OGGETTO: SINISTRO DEL 12 OTTOBRE 2010 (12RC31865), LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

Il Dirigente Amministrativo presso l'UOC Affari generali e legali, dott. Enrico Croce, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione 1525 del 6 ottobre 2023, ha adottato la seguente

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: sinistro del 12 ottobre 2010 (12RC31865),  
liquidazione del danno.**

#### **PREMESSO CHE**

- la Asl di Pescara ha avuto in essere, con la società di assicurazioni QBE Insurance Europe Limited e attualmente denominata Reliance National Insurance Company Europe Limited, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro contraddistinta dal numero 007414012010;
- l'anzidetta polizza stabiliva per tutti i sinistri una franchigia frontale fissa, a carico dell'Asl, di euro 50.000,00 e che per i sinistri compresi entro questa franchigia, l'azienda, in qualità di contraente, assumesse la gestione diretta a proprio integrale onere e spesa, così come l'eventuale risarcimento del danno;
- inoltre, la stessa stabiliva una franchigia aggregata annua di euro 2.400.000,00, parimenti a carico dell'ente, da applicare fino alla totale erosione della stessa a tutti gli importi risarcitori sopravanzanti l'appena detta franchigia frontale;
- la sopraindicata polizza stabiliva anche un sottolimito per sinistri mortali pari ad euro 250.000 a carico degli assicuratori;
- in seguito al sinistro della signora [omissis], purtroppo deceduta, caduto nella vigenza della su menzionata garanzia, si aprì un lungo iter giudiziale, e questo ente si costituì sulla base delle regole stabilite dalla garanzia nominata;
- si perveniva, da ultimo, alla sentenza 903/2024, resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, che ha stabilito un risarcimento in favore dei due eredi di euro 943.923,67 e di euro 78.732,65 per spese legali, oltre alle spese di giudizio e di ctu;
- la franchigia aggregata annua non risulta allo stato completamente erosa e in tal modo il risarcimento, nella sua interezza, è posto a carico dell'ente;
- è di palmare evidenza la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza in parola;
- sono state rilevate le voci di conto come da indicazioni del Servizio economico-finanziario,

#### **PERTANTO**

#### **IL DIRIGENTE**

visto il d. lgs. n. 502/92;  
visto il d. lgs. n. 165/01;

Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Sig. Tony Viridis, ai sensi dell'art. 5 l. 241/90,

#### **DETERMINA**

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma di euro 483.413,56 in favore del signor [omissis] e di euro 460.510,11 in favore della signora [omissis], a mezzo di bonifico sul c/c i cui estremi sono specificati negli allegati schemi non pubblicabili sull'albo online;
- 2) **DI LIQUIDARE** la somma di euro 78.732,65 in favore dell'avvocato [omissis] a mezzo di bonifico sul c/c i cui estremi sono specificati nell'allegato schema non pubblicabile sull'albo online;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa pari ad euro 1.022.656,32 alla voce di conto **02.03.02.04.02**, denominata "fondo rischi per franchigia assicurativa" della contabilità generale economico-patrimoniale del 2024.

## UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Istruttore	Il Direttore
Tony Virdis	Enrico Croce
	firmato digitalmente

Voce di conto: 02.03.02.04.02 Anno : 2024

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/10/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---